

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 899-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE FLORENA)

SUI

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni,
marina mercantile) della Camera dei deputati, in un testo unificato, nella seduta
del 19 dicembre 1959 (V. Stampati nn. 741, 1490, 164)*

**d'iniziativa dei deputati CAPPUGI, TOROS, ZANIBELLI, ARMATO, CANESTRARI,
COLLEONI (741); GASPARI (1490); e BOZZI (164)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1959*

Comunicata alla Presidenza il 16 novembre 1961

**Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152
e 3 aprile 1958, n. 471**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 899, approvato in sede deliberante dalla decima Commissione della Camera in un testo unificato dei progetti di legge presentati dai deputati Cappugi e altri (n. 741), Gaspari (1490) e Bozzi (164), modifica e stabilisce delle norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471.

L'esame dei provvedimenti approvati e di quello che si sottopone all'esame del Senato dimostra che si sono voluti estendere sempre di più i benefici di carriera e le facilitazioni in modo da comprendere tra i beneficiati quasi tutti i combattenti in riferimento al titolo combattentista riducendo il requisito di merito a limiti che possono considerarsi molto bassi quando ci si riferisce agli inquadramenti di qualifiche superiori e particolarmente per il gruppo direttivo.

Perchè gli onorevoli Colleghi possano avere una visione esatta di tutto il complesso dei provvedimenti legislativi adottati a favore dei combattenti, comprendendo anche quanto si riferisce a coloro che parteciparono alla guerra 1915-18, ritengo opportuno fare una esposizione cronologica dei provvedimenti stessi.

Benefici a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18.

a) inquadramento per una parte dei posti disponibili nel personale ausiliario (che col Regolamento del 1925 divenne gruppo di ordine e gruppo C) ai ferrovieri che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 col grado di ufficiale (Decreto luogotenenziale 17 giugno 1919, n. 1129);

b) riassunzione in servizio degli avventizi che lasciarono l'Azienda ferroviaria per il servizio militare e sistemazione a ruolo degli stessi, purchè avessero avuto almeno 3 mesi di servizio ferroviario e servizio militare con almeno 6 mesi di zona di operazioni, oppure 6 mesi di servizio ferroviario e almeno 6 mesi di servizio militare (anche non in zona di operazione). Qualifiche di sistemazione:

Aiutante applicato, Frenatore, Manovale, Cantoniere e Operaio (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1588);

c) il tempo di richiamo alle armi venne computato per il compimento del servizio in prova, a condizione che gli interessati avessero preso le necessarie abilitazioni di servizio (eventuale decorrenza retroattiva). Lo stesso provvedimento per la nomina a stabile. Quelli di ruolo furono ammessi alla promozione (previ esami o abilitazioni) con la stessa decorrenza che avrebbero avuto se non fossero stati richiamati alle armi (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1631);

d) negli avanzamenti si considerò titolo di merito il servizio militare prestato con buona condotta in zona di operazioni, decorazioni, promozioni per merito di guerra, considerando tale — per gli invalidi e mutilati — anche il periodo intercorrente tra la data di invalidità con allontanamento dalla zona di operazioni e quella dell'armistizio;

si istituì un compenso in denaro per la zona di operazioni e per le decorazioni;

gli idonei in concorsi, esami od esperimenti che non poterono assumere servizio per il richiamo alle armi in dipendenza della guerra 1915-18 e furono assunti dopo il termine della guerra stessa, vennero considerati assunti in ruolo con la stessa decorrenza che avrebbero avuta attribuita se non fossero stati richiamati alle armi;

inquadramento nella qualifica di prima assunzione in base al titolo di studio posseduto (per i sottufficiali inquadramento ad Aiutante applicato anche senza titolo di studio), in base ad un numero di posti stabiliti dall'Azienda;

si elevò di 5 anni il limite massimo di età per l'ammissione all'impiego ferroviario (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2580).

e) inquadramento una *tantum* nel gruppo B dei ferrovieri ex combattenti della guerra 1915-18 col grado di ufficiale (allegato G al Regolamento del personale ferroviario del 1925);

f) venne riorganizzata la materia trattata dal precedente regio decreto 2580/1923 e si stabilì che il compenso in denaro a favore dei combattenti doveva essere assegna-

to in base ad apposito punteggio e che il passaggio di gruppo (fatta eccezione per Aiutante applicato) doveva avvenire in base a graduatoria formulata con la valutazione dei rapporti informativi, del titolo di studio e dei requisiti militari-combattentistici; il passaggio al gruppo A avvenne al livello del grado 5°: ispettore di 1^a classe (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711).

I posti assegnati per i concorsi per titoli a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 furono i seguenti:

Gruppo A:

per la qualifica di Ingegnere	n.	7
» » » » Avvocato	»	2
» » » » Ispettore	»	41

(di cui 3 riservati ai laureati in chimica) (in un secondo momento i 41 posti di Ispettore vennero elevati a 62).

Gruppo B e dirigenti dell'esercizio:

per la qualifica di Segretario Tec.	n.	40
» » » » Segretario	»	50
» » » » Disegnatore	»	3
» » » » Ass. Lav. di 1 ^a cl.	»	2
» » » » Sottocapo	»	20

Gruppi inferiori:

per la qualifica di Aiut. Applicato	n.	60
» » » » Commesso	»	120
» » » » Aiut. Disegn.	»	20
» » » » Sorv. Lavori	»	15

Benefici a favore degli ex combattenti della guerra 1940-45.

a) riserva dei posti nei pubblici concorsi (50 per cento: legge 8 luglio 1941, n. 868 — per tutti gli statali);

b) valutazione per intero come servizio di ruolo del servizio militare prestato in reparti combattenti ai fini del computo dell'anzianità per l'ammissione al concorso per merito distinto ed esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione e primo segretario, per l'ammissione al concorso ed

allo scrutinio per la promozione a primo archivista, e per la promozione a commesso e ad agente tecnico capo (articolo 207 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3: per gli altri statali);

c) a parità di merito nelle promozioni hanno la precedenza (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711: per i soli ferrovieri);

d) assegno pensionabile a favore degli ex combattenti (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711: per i soli ferrovieri);

e) concorso per soli titoli ed esperimento pratico per 50 posti di gruppo A, 250 posti di gruppo B, 500 posti di gruppo C e qualifiche equiparate dell'esercizio, 1.200 posti per varie qualifiche dell'esercizio tra le più modeste (legge 1152 del 1954): articolo 1);

f) concessione di due anni di maggiore anzianità nella qualifica rivestita al 31 dicembre 1954 (legge 1152/1954: articolo 6);

g) inquadramento in qualifica del gruppo d'ordine degli ex combattenti che durante la guerra hanno rivestito il grado di ufficiale (legge 1152/1954: articolo 3);

h) l'inquadramento nelle qualifiche dei concorsi di cui alla precedente lettera *e)* viene esteso a tutti gli idonei con un punteggio non inferiore a 8/20 nel rapporto informativo nella misura del 50 per cento dei posti annualmente vacanti (legge 471/1958);

i) gli idonei dei concorsi medesimi che hanno già compiuto 200 giornate di funzioni della qualifica di inquadramento, vengono inquadrati tutti in soprannumero con decorrenza 1° gennaio 1957 (Legge 471/1958);

l) i due anni di maggior anzianità di cui alla precedente lettera *f)* danno titolo alla retrodatazione di due anni della qualifica conferita come prima promozione dopo il 31 dicembre 1954 (legge 471/1958);

m) vengono conferiti due anni di maggior anzianità a tutti i futuri dipendenti ferroviari nella qualifica di prima assunzione, al fine di conseguire l'anzianità occorrente per la prima promozione (legge 471/1958).

Tutti i provvedimenti a partire dalla precedente lettera *e)* sono stati disposti per i soli ferrovieri.

* * *

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge n. 899, che riguarda i soli ferrovieri, notiamo che:

coll'articolo 1 viene chiarito che la maggiore anzianità di due anni di cui al precedente punto *m*) non deve essere intesa come retrodatazione, ma come computo di anzianità alla stessa stregua dell'articolo 201 del testo unico n. 3/1957;

coll'articolo 2 vengono riconosciute valide le mansioni della qualifica superiore, ai fini dell'inquadramento in soprannumero degli idonei dei concorsi di cui al precedente punto *i*), anche se espletate presso altre Amministrazioni;

coll'articolo 3 viene stabilito che l'effetto di due anni di maggiore anzianità a quegli ex combattenti che dopo il 31 dicembre 1954 ottennero non una ma due promozioni, si determini come retrodatazione della nomina alla qualifica conferita con la seconda promozione;

coll'articolo 4 viene concessa la retrodatazione della nomina alla qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1954, con diritto di optare per la retrodatazione della nomina alla qualifica conferita con la prima promozione successiva a quella data;

coll'articolo 5 vengono riaperti i termini dei concorsi di cui all'articolo 1 della legge 1152/1954 a favore:

- a) di chi non presentò la domanda;
- b) di chi, pur avendo presentata la domanda, ne fu escluso per difetto di requisiti;
- c) di chi ne fu escluso a causa di qualificazione inferiore a buono non dipendente da giudizio di merito; inoltre sono ammessi alla retrodatazione della nomina della qualifica in atto rivestita (maggiore anzianità di due anni) coloro che ne furono esclusi per non aver potuto tempestivamente documentare la qualità di combattente;

coll'articolo 6 viene esteso ai combattenti della guerra 1915-18 e della guerra 1935-1936 il beneficio dei due anni di maggior anzianità;

coll'articolo 7 viene ridotta alla metà la percentuale del 50 per cento dei posti annualmente vacanti, prevista dalla legge 471/1958 per l'inquadramento degli idonei dei concorsi per guardasala e conduttore per consentire la promozione di coloro che, non ex combattenti, sostennero regolare concorso per la promozione alle medesime qualifiche;

coll'articolo 8 viene stabilito il termine di 30 giorni per presentare la domanda per ottenere la concessione dei benefici previsti dalla presente legge;

coll'articolo 9 viene stabilito che gli effetti economici decorreranno dal 1° luglio 1960.

* * *

Terminato l'esame degli articoli non si può fare a meno di richiamare l'attenzione degli onorevoli Colleghi sulle disposizioni contenute nell'articolo 5 e particolarmente sul comma secondo che ammette ai concorsi coloro che siano stati esclusi per avere riportato una qualificazione inferiore a quella di buono non determinata esclusivamente da giudizio di merito.

Considerate poi le particolari facilitazioni determinate dal detto articolo 5, la Commissione ha ritenuto, per ragioni di equità, di accogliere un emendamento tratto dal disegno di legge n. 455, presentato al Senato dal collega Braccisi, ammettendo a concorso coloro che alla data del 31 dicembre 1954 non erano ancora in possesso del titolo di studio richiesto e che lo abbiano conseguito successivamente.

Ciò facendo si verranno a correggere definitivamente le sperequazioni venute a crearsi con l'applicazione delle suddette leggi 1152/1954 e 471/1958 e si renderà giustizia a quella parte di personale rimasto escluso dai benefici di carriera previsti dalle leggi stesse per non aver potuto conseguire, non per propria colpa, il titolo di studio entro la data del 31 dicembre 1954.

Ritengo però, personalmente, per quanto riguarda il conseguimento del titolo di studio richiesto, che possa considerarsi sufficiente il limite già indicato nel disegno di legge n. 455 d'iniziativa del senatore Braccisi: « alla entrata in vigore della legge 3

aprile 1958 », piuttosto che quello riferito « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Accogliendo quindi l'emendamento Braccesi-Restagno, colla modifica del termine del conseguimento del *titolo di studio* anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1958 n. 471, anzichè all'entrata in vigore della legge in esame, l'articolo 5 verrebbe ad essere così redatto:

articolo 5: « I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati, i quali non hanno partecipato ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, perchè alla data del 31 dicembre 1954 non erano ancora in possesso del *titolo di studio* richiesto e che lo abbiano conseguito anteriormente alla entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 471, nonchè coloro i quali non hanno partecipato o sono stati esclusi dai concorsi predetti per motivi diversi dalla qualificazione inferiore a quella di « buono » prevista dal soppresso Regolamento del personale ferroviario, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalità e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi. Le nuove graduatorie saranno aggiunte in calce a quella dei concorsi, già espletati, banditi in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1954, n. 1152.

« Sono altresì ammessi ai concorsi medesimi i ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, che erano stati esclusi per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di « buono » non determinata esclusivamente da giudizio di merito.

« I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, i quali, in possesso dei

requisiti stabiliti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, sono stati esclusi dal beneficio della retrodatazione di due anni nell'avanzamento, per aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ex combattente posteriormente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda o per non aver potuto presentare nei termini stessi, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, il documento militare comprovante la loro qualità di ex combattente, sono ammessi a fruire della retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, e dell'articolo 1 della presente legge ».

In sede di Commissione non furono discussi numerosi emendamenti che erano stati presentati avendo alcuni senatori dichiarato di non insistere sugli emendamenti stessi.

Ritengo inoltre che meriti particolare attenzione l'aspirazione dei combattenti della guerra 1915-18 e 1935-36 tendente ad avere riconosciuti i benefici previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1958, n. 471, che dovrebbero applicarsi agli agenti ancora in servizio: per quanto l'applicazione stessa determinerebbe sensibili spostamenti di ruolo nei gradi elevati e quindi un ulteriore turbamento dell'attuale situazione dei funzionari stessi, turbamento già sensibile determinato dalla applicazione delle leggi n. 1152/1954 e 471/1958.

Tutto ciò considerato, la Commissione propone al Senato di approvare il disegno di legge in esame.

FLORENA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il beneficio, di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471, va inteso come aumento di anzianità e non come retrodatazione della nomina. Agli effetti della prima promozione di qualifica la valutazione dell'aumento in parola va effettuata con i criteri dell'ultimo comma dell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tale effetto il personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e quello dell'esercizio è equiparato al personale delle carriere di concetto.

Art. 2.

Per i dipendenti previsti nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, la utilizzazione deve ritenersi comunque avvenuta qualora gli stessi abbiano di fatto e per qualsiasi motivo espletato mansioni afferenti alla qualifica cui aspirano anche se distaccati o comandati presso altre amministrazioni.

Art. 3.

A favore dei ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati che abbiano conseguito con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1954 una promozione di qualifica senza avere beneficiato o beneficiando solo in parte dell'aumento di anzianità previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e che, anteriormente al 27 maggio 1958, abbiano conseguito una seconda promozione, la retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, opererà, ai soli effetti giuridici, sulla seconda promozione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 4.

Ai ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nella stessa qualifica o in altra corrispondente a quella che rivestivano al 31 dicembre 1954, viene attribuita ai soli effetti giuridici la retrodatazione di due anni nella data di decorrenza della qualifica medesima.

Per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non chiederanno il beneficio previsto nel comma stesso si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

Art. 5.

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati, i quali non hanno partecipato ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, o ne sono stati esclusi, per motivi diversi dalla qualificazione inferiore a quella di « buono » prevista dal soppresso regolamento del personale ferroviario, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalità e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi.

Sono altresì ammessi ai concorsi medesimi i ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, che erano stati esclusi per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di « buono » non determinata esclusivamente da giudizio di merito.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati, i quali non hanno partecipato ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, perchè alla data del 31 dicembre 1954 non erano ancora in possesso del titolo di studio richiesto e che lo abbiano conseguito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonchè coloro i quali non hanno partecipato o sono stati esclusi dai concorsi predetti per motivi diversi dalla qualificazione inferiore a quella di « buono » prevista dal soppresso regolamento del personale ferroviario, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalità e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi. Le nuove graduatorie saranno aggiunte in calce a quelle dei concorsi — già espletati — banditi in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, i quali, in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, sono stati esclusi dal beneficio della retrodatazione di due anni nell'avanzamento, per aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ex combattente posteriormente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda o per non aver potuto presentare nei termini stessi, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, il documento militare comprovante la loro qualità di ex combattente, sono ammessi a fruire della retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, e dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Il beneficio previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, è esteso ai combattenti o assimilati delle guerre 1915-1918 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualità di ex combattente.

Art. 7.

A parziale modifica del primo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, e fino a quando non saranno esaurite, per effetto della sistemazione degli aventi titolo, le graduatorie di merito dei concorsi alle qualifiche di guardasala e di conduttore banditi con i decreti ministeriali n. 2234 del 3 dicembre 1952, n. 1828 del 20 novembre 1956, la percentuale di posti da riservare agli ex combattenti prevista dal predetto articolo 4, è temporaneamente ridotta al 25 per cento dei posti che si rendono vacanti nelle piante organiche delle due qualifiche suddette.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

—
Art. 8.

Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 9.

Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1960.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

—
Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1962.